



# PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione  
Della Crisi Da Sovraindebitamento

## *Osservatorio Giurisprudenziale*

*Nota di Approfondimento del 23 giugno 2026*

### **CRAM DOWN FISCALE E CONCORDATO IN CONTINUITÀ: IL LIMITE LETTERALE DELL'ART. 88, COMMA 2-BIS, C.C.I.I. (TESTO PREVIGENTE)**

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I  
ORDINANZA N. 19790/2026  
DEP. 14 GIUGNO 2026**

Quaderni del Comitato Scientifico  
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai  
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca  
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca  
Crisi d'Impresa

# Cram down fiscale e concordato in continuità: il limite letterale dell'art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i. (testo previgente)

Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790 (ud. 15 aprile 2026)

## 1. Il caso di specie

La vicenda trae origine dall'omologazione di un concordato preventivo in continuità proposto da Betonimpianti S.r.l., disposta dal Tribunale di Bari il 19 luglio 2024 nonostante l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate.

I creditori erano stati suddivisi in tredici classi, di cui soltanto tre si erano espresse a favore della proposta. Il Tribunale, tuttavia, su conforme istanza della debitrice e ritenuta la convenienza della proposta per l'erario, ha applicato l'art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i. (nel testo vigente *ratione temporis*, anteriore alla riforma operata dall'art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024), computando come favorevoli anche le sei classi in cui erano stati suddivisi i crediti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tal modo, il giudice ha ritenuto raggiunta l'approvazione da parte di nove classi su sedici, omologando il concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto reclamo ex art. 51 c.c.i.i., contestando sia l'applicabilità del cd. *cram down* fiscale al concordato in continuità, sia l'assenza del requisito di meritevolezza del debitore quale presupposto per l'omologazione. La Corte d'appello di Bari ha rigettato il reclamo con sentenza n. 1473/2024, depositata il 18 novembre 2024.

Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.

## 2. La decisione della Corte e il principio di diritto

La Prima Sezione Civile, accogliendo il primo motivo di ricorso (con conseguente assorbimento del secondo, relativo al requisito di meritevolezza), cassa con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bari, affermando che il cd. *cram down* fiscale e previdenziale, nella formulazione dell'art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i. anteriore alla riforma del 2024, non è applicabile al concordato preventivo in continuità.

Il fulcro della decisione risiede nel seguente **principio di diritto**: «L'art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., vigente fino alla riscrittura dell'intero articolo ad opera dell'art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024, non consente al tribunale di omologare il concordato in continuità mediante la conversione in voto favorevole del voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali (cd. *cram down* fiscale e previdenziale), essendo tale possibilità prevista soltanto «ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1», ovvero sia delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato liquidatorio».

## 3. La ratio decidendi: l'interpretazione letterale e il rinvio circoscritto all'art. 109, comma 1

La Corte muove da un'interpretazione strettamente letterale del comma 2-bis, il quale subordina il *cram down* fiscale al raggiungimento delle «percentuali di cui all'articolo 109, comma 1». Tale rinvio è ritenuto decisivo: l'art. 109 c.c.i.i., come riformato dal d.lgs. n. 83 del 2022 (lo stesso provvedimento che ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 88), disciplina in modo nettamente differenziato le maggioranze richieste per il concordato liquidatorio (comma 1: maggioranza dei crediti e, se previste, del maggior numero di classi) rispetto a quelle previste per il concordato in continuità (comma 5: approvazione di tutte le classi, salvo il diverso meccanismo di omologazione "forzata" di cui all'art. 112, comma 2). Il riferimento esclusivo al comma 1 denota, secondo la Corte, l'intenzione del legislatore di limitare l'ambito applicativo del *cram down* fiscale al solo concordato liquidatorio. La Corte censura espressamente l'opposto approccio del giudice di merito, secondo cui la riforma del 2024 - che ha introdotto un nuovo comma 4 disciplinante espressamente il *cram down* anche nella continuità - costituirebbe un "criterio ermeneutico" retroattivo del previgente comma 2-bis: per la Cassazione si tratta, al contrario, di una modifica innovativa, priva di efficacia interpretativa.



### 3.2. Il favor continuitatis come contrappeso, non come automatismo

La Corte esclude che tale lettura restrittiva contraddica il *favor continuitatis* che permea la disciplina del concordato in continuità. Il favore per la continuità, infatti, si è già concretizzato nell'abbandono del principio maggioritario classico, attraverso l'art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., che consente l'omologazione anche in assenza di approvazione dei creditori, con il consenso di una minoranza qualificata. Estendere a tale meccanismo anche il *cram down* fiscale significherebbe sommare, nella stessa procedura, due distinte eccezionalità:

1. **L'omologazione del concordato senza approvazione dei creditori** (ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, lett. d, attuativa dell'art. 11 della Direttiva UE 2019/1023);
2. **la conversione in voto favorevole del dissenso espresso da un creditore** direttamente coinvolto nella ristrutturazione (*cram down* fiscale e previdenziale, istituto privo di matrice eurounitaria).

Secondo la Corte, l'art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i. non è quindi una norma di sfavore per la continuità, ma un **contrappeso** a un sistema che, già di per sé, agevola notevolmente l'omologazione del concordato in continuità rispetto a quello liquidatorio - come confermato, sul piano sistematico, dal più ampio ventaglio di soggetti legittimati a contestare la convenienza della proposta nel concordato in continuità (art. 112, comma 3, c.c.i.i.).

### 4. Prospettive per il professionista

**Per il professionista che assiste il debitore in concordato in continuità:** nei procedimenti ancora soggetti, *ratione temporis*, al testo dell'art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i. anteriore al d.lgs. n. 136 del 2024, il piano non può fare affidamento sul *cram down* fiscale per superare il dissenso (motivato) dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali. Occorre quindi costruire il consenso necessario attraverso l'effettiva adesione di un numero di classi sufficiente a soddisfare l'art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., senza poter "drogare" il computo con il voto forzosamente convertito dei creditori pubblici dissenzienti.

**Per il professionista che assiste l'Agenzia delle Entrate o gli enti previdenziali:** la pronuncia consolidata la possibilità di far valere, nei giudizi pendenti relativi a concordati in continuità anteriori alla riforma del 2024, un dissenso motivato (anche fondato su ragioni di merito, quale il difetto di meritevolezza del debitore, qui assorbito ma non sconfessato nel merito) senza il rischio che esso venga neutralizzato tramite il *cram down*, istituto che la Corte considera testualmente riservato al concordato liquidatorio.

### Continuità e discontinuità con il testo riformato:

### 5. Concludendo

Il principio di diritto affermato dalla Corte riguarda esclusivamente i procedimenti soggetti al testo precedente dell'art. 88 c.c.i.i.

Con la riscrittura operata dall'art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024, il nuovo comma 4 ammette ora espressamente il cumulo tra ristrutturazione trasversale e *cram down* fiscale e previdenziale anche nel concordato in continuità, sia pure con il limite per cui l'omologazione non può fondarsi sul solo consenso forzato di un'unica classe di creditori pubblici.

La pronuncia in commento, pur non più applicabile letteralmente ai procedimenti soggetti al nuovo testo, rappresenta dunque un significativo precedente sul carattere eccezionale - e dunque di stretta interpretazione - della deroga al principio del consenso dei creditori: un criterio che continuerà verosimilmente a orientare l'applicazione del nuovo limite della "sola classe pubblica" introdotto nel 2024.

